



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LECCE**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ANTONIO	PIER LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	EPICOCO	ANNAMARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PEPE	PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7626/2013
depositato il 05/07/2013

- avverso ATTO DI CONTEST n° TVMCO0101177/2013 ASSENTE 2008 RITENUTE FISCAL
- avverso ATTO DI CONTEST n° TVMCO0101177/2013 ASSENTE 2009 RITENUTE FISCAL
- avverso ATTO DI CONTEST n° TVMCO0101177/2013 ASSENTE 2010 RITENUTE FISCAL

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A.
LEGALE RAPPR. TESORO SAVINO
VIA TEMPLARI 11 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE



IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
(*Carmela FRASSANTE*)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7626/2013

UDIENZA DEL

09/11/2017 ore 09:30

N°

1058

PRONUNCIATA IL:

- 5 MAR. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 MAR. 2018

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Unione Sportiva Lecce S.p.A. presentava ricorso avverso l'avviso di contestazione n. TVMCO0101177/2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lecce con il quale venivano irrogate le sanzioni relative all'omesso versamento delle ritenute per gli anni d'imposta 2008-2009-2010, relative ai cosiddetti fringe benefit riferibili ai singoli calciatori corrisposti dall'Unione Sportiva a società erogatrici di servizi di affiancamento. La società eccepiva:

- carenza di motivazione;
- la non debenza della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 in quanto essa presuppone il mancato pagamento/versamento di quanto autoliquidato dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi;
- l'errata determinazione degli importi dovuti.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali si opponeva a tutte le eccezioni sollevate dalla società ricorrente ed insisteva sulla debenza delle ritenute alla fonte sui compensi erogati alle società facenti capo ai procuratori dei singoli calciatori, poiché trattavasi di fringe benefit.

L'Unione Sportiva Lecce S.p.A. presentava memorie con le quali indicava a conforto della propria difesa, la pronuncia giurisprudenziale della C.T.P. di Lecce che su medesimi fatti si era pronunciata favorevolmente al contribuente.

All'odierna Pubblica Udienza la Commissione, sentite le parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'atto impugnato deriva da PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Lecce con il quale si rilevavano numerosi compensi corrisposti dalla società Unione Sportiva Lecce S.p.A. a diverse società amministrate dagli agenti di diversi calciatori ascritte ad ulteriori compensi in capo ai singoli calciatori, sui quali l'Unione Sportiva Lecce S.p.A. avrebbe dovuto versare le ritenute d'acconto. L'Agenzia assimila tali prestazioni a compensi che i singoli giocatori avrebbero dovuto corrispondere ai propri agenti. Pertanto le somme erogate a tal scopo venivano considerate somme



da assoggettare a ritenute alla fonte poiché aventi natura di retribuzione aggiuntiva.

Secondo l'Ufficio i contratti conclusi tra l'U.S. Lecce S.p.A. ad alcune società facenti capo ad alcuni procuratori erano in realtà contratti simulati, perché le prestazioni di servizi in favore dei calciatori, oggetto di tali contratti, non sarebbero mai state eseguite e le relative somme erano finalizzate a corrispondere un compenso al procuratore, per conto del singolo calciatore.

Quindi alla base dell'accertamento vi è la presunzione che il contratto tra la U.S. Lecce S.p.A. e le varie società fosse simulato. La presunzione è basata unicamente sul presupposto che dette società fossero riconducibili ai rappresentanti di calciatori che per regolamento FIFA non possono rappresentare più di una parte.

A parere della Commissione l'Ufficio non ha fornito adeguata prova di tale simulazione da cui desumere l'esistenza di un acconto a tre (società sportiva – società di intermediazione – calciatore), neppure con la considerazione che la società non sia stata in grado, in sede di verifica di indicare quali siano state le prestazioni effettuate in esecuzione del contratto di "affiancamento" tendente a migliorare lo stato psico-fisico del calciatore.

Inoltre la società beneficiaria di tali compensi è una società di capitali con propria personalità giuridica che ha percepito i compensi da parte dell'U.S. Lecce S.p.A. non soggetta al versamento delle ritenute in qualità di sostituto d'imposta.

Non potendosi configurare l'esistenza di obbligo di versamento di ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro dipendente, così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 600/73, perché i rapporti commerciali erano intercorsi tra società le cui prestazioni non generavano il pagamento della ritenuta d'acconto la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio Tributi è priva di fondamento giuridico.

Pertanto la Commissione ritiene che in assenza di prova che il contratto tra la società sportiva e la società erogatrice di servizi nei confronti del calciatore fosse simulato non è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi a reddito di lavoro dipendente del calciatore. Di conseguenza non può essere applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute alla fonte. Data la difficoltà interpretativa della materia, appare equo compensare le spese.



P.T.M.

La Commissione sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/11/2017 così decide:
accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 05 marzo 2018

Il Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)

Il Presidente
(Dr. Pier Luigi D'Antonio)